



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

11 giugno 2025

Federica Sassone - Ufficio delle Dogane di Vercelli
Federica.sassone@adm.gov.it – Tel 011-0369794

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Gli accordi

Negli scambi commerciali con Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stretto accordi, unioni doganali o Paesi ai quali concede preferenze unilaterali, l'origine è definita **PREFERENZIALE** e deve essere provata con la presentazione di idonee prove di origine.

L'**origine preferenziale** garantisce esenzioni o agevolazioni daziarie previste negli accordi.

La lista degli accordi è pubblicata sul sito della Commissione europea:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

L'art.64 del CDU

- 1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.*
- 2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in **accordi** che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.*
- 3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate **unilateralmente** dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.*

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le **merci sono interamente ottenute** o sul criterio secondo cui le merci risultano da **sufficiente lavorazione o trasformazione**.

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Criteria per l'attribuzione alle merci dell'origine preferenziale

Sono idonei ad ottenere l'**origine preferenziale** i prodotti:



INTERAMENTE
OTTENUTI



SUFFICIENTEMENTE
TRASFORMATI

Regimi Preferenziali

Esistono 2 tipologie di regimi preferenziali:

UNILATERALI

- sistema Preferenze generalizzate - SPG;
- Paesi o territori che beneficiano di preferenze concesse unilateralmente dall'Unione Europea.

BILATERALI

Derivanti da Accordi di libero scambio conclusi dall'Unione europea con alcuni Paesi o gruppi di Paesi e regolati dal principio della reciprocità.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

Orientamenti della Commissione Europea

COM del 16.03.2005: la Commissione definisce prioritario:

- Facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;
- Consentirne lo sviluppo economico e sociale;
- Renderli competitivi ed economicamente autosufficienti utilizzando norme sull'origine più semplici e flessibili.

Il sistema SPG

BASE GIURIDICA

Reg. to (UE) n. 952/2013: - CDU art. 64

Reg. to (UE) n. 2446/2015 – RD: art. da 37 a 58

Reg. to (UE) n. 2447/2015 – RE: art. da 60 a 112

Reg. to (UE) n. 978/2012 in vigore dal 01.01.2014

Reg. UE 978/2012

BASE GIURIDICA

Il sistema SPG si applica ai paesi in via di sviluppo, conformemente al Reg. UE 978/2012.

3 regimi preferenziali - uno generale e due speciali:

- a) regime generale All.to II
 - b) regime speciale SPG+ All.to III
 - c) regime speciale EBA All.to IV
-

Allegato I: Reg 978_2012

Elenco paesi teoricamente ammissibili ad uno dei 3 regimi previsti.

I paesi classificati dalla Banca Mondiale Paesi a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi non beneficiano più del regime.



Regime generale SPGL

Paesi allegato II.

All. V, elenco prodotti soggetti a **riduzione tariffaria**.

Le preferenze sono sospese se per 3 anni consecutivi il valore delle importazioni nella UE superano la soglia indicata nell'allegato VI:

57 % generale

17,5 % - capitoli 6 – 15 – 25 -27

47,2 % - tessili. (capitoli da 50 a 63)

Le soglie sono calcolate sul valore totale delle IM nella UE degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi SPG.

Regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo - SPG +

Paesi allegato III.

Per beneficiare del regime:

- paese definito vulnerabile ex all. VII;
- ratifica tutte 27 le convenzioni dell' Allegato VIII e impegno a mantenerle e attuarle;

Sono **sospesi tutti i dazi per i prodotti dell'all.to IX**. Se ad un prodotto si applica dazio ad valorem e dazio specifico quest'ultimo si applica comunque.

In caso di dubbio sul rispetto degli impegni, la Commissione avvia procedura di revoca temporanea delle preferenze, con avviso pubblicato su G.U.U.E..

Regime Speciale – EBA SPGA

Beneficiano del regime i Paesi definiti dall'ONU meno sviluppati.

Paesi allegato IV .

Totale sospensione dei Dazi su tutti i prodotti della tariffa ad **eccezione** delle **ARMI**, capitolo 93.



Revoca temporanea preferenze

Tutti i regimi possono essere temporaneamente revocati, su tutti o alcuni prodotti, se:

Violazione convenzioni All.to VIII- A

Carenza di controlli all'Ex e transito di droga;

Pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche;

Violazione norme di cooperazione.

La Commissione pubblica su G.U.U.E. avviso di avvio procedura di revoca temporanea.

Salvaguardia

Se prodotti importati da paesi SPG, per quantità o prezzo, creano problemi di concorrenza ai produttori UE, per prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di:

- ✓ uno Stato Membro;
- ✓ una persona giuridica;
- ✓ un'associazione che agisce a nome produttori UE;
- ✓ la Commissione.

la Commissione avvia un'inchiesta - pubblica avviso di apertura su G.U.U.E. - decide entro 12 mesi se mantenere o meno i benefici.

Origine Preferenziale

Ai fini dell'origine preferenziale, un prodotto acquisisce il carattere originario se è:

interamente ottenuto,

o

sufficientemente lavorato o trasformato

o

è intervenuto il “cumulo”

Reg. 2446/2015 RD

Prodotti Originari:
art 41

Prodotti interamente ottenuti in un Paese beneficiario: elenco art. 44.

Prodotti in cui sono incorporati materiali non originari che hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti - art. 45

Prodotti interamente ottenuti

Art 44

- a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o suo fondo marino
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori del suo mare territoriale;
-

Segue

- i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h;
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l).
-

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati art.45

I prodotti NON interamente ottenuti, sono considerati originari di un paese beneficiario se soddisfano le condizioni indicate nell'allegato 22-03

Le regole di lista

Ogni Protocollo di origine riporta la lista delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari al fine di acquisire l'origine preferenziale.

Regole di lista

Regole:

- ✓ Nella lavorazione o trasformazione **NON** deve essere superato contenuto massimo di materiali non originari;
 - ✓ Dopo lavorazione o trasformazione prodotto ottenuto deve rientrare in voce o sottovoce - 4/6 cifre - diversa da quella dei materiali utilizzati;
 - ✓ Operazioni specifiche di lavorazione o trasformazione;
 - ✓ La lavorazione o trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.
-

Allegato 22-03

Colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto;

Colonna 3 operazione che conferisce il carattere originario.

Se la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex» la regola nella della colonna 3 si applica solo alla voce descritta nella colonna 2.

Può riportare 2 norme distinte. La scelta è opzionale.

Regole più favorevoli per paesi meno sviluppati – EBA

ART. 47 RD

lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le operazioni elencate nell'art.47 **non sono sufficienti** a far acquisire il carattere originario.

- a) operazioni di conservazione durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - c) lavaggio, pulitura, rimozione di polvere, ossido, olio, pittura et;
 - d) la stiratura e pressatura di tessuti;
 - e) le operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) sgusciatura e molitura del riso; la lucidatura e brillatura di cereali e riso;
 - g) colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - k) le semplice inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole etc;
 - l) apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o segni distintivi sui prodotti o imballaggi; etc
-

Le operazioni sono considerate **semplici** quando per la loro esecuzione non sono richieste:

- abilità speciali
 - macchinari
 - apparecchiature
 - attrezzature
- } appositamente prodotte o installate

Eccezioni alle regole di lista dell'Allegato 22-03

- Regola della tolleranza – art.48 RD e note 6-7 allegato 22-03, tessili;
- Il cumulo dell'origine;
- Accessori e pezzi di ricambio;

Art. 48 RD Tolleranza

In deroga all'art.45, i materiali non originari, il cui utilizzo nella fabbricazione di un prodotto non è ammesso dall'all.to 22-03, possono essere utilizzati se il loro valore totale o peso netto non supera:

- a) il 15 % del **peso del prodotto** per i prodotti compresi nei capitoli 2 e da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca del capitolo 16;
 - b) il 15 % del **prezzo franco fabbrica** del prodotto finito, ad eccezione dei capitoli da 50 a 63 per i quali si applicano le tolleranze delle note 6 e 7 dell'allegato 22-03.
-

Tolleranza Tessili

7.1 se nell'All.to 22-03 figura un rinvio alla nota 7, posso utilizzare materiali tessili che NON soddisfano la regola della colonna 3 per il prodotto finito, purché:

- ❖ classificati ad una voce diversa;
- ❖ valore non superiori 8%.

7.2 nella fabbricazione di prodotti tessili cap. 50-63, posso utilizzare liberamente non tessili.

Trattamenti specifici

Per i prodotti del capitolo 27 solo i trattamenti specifici, indicati alla nota 8 dell'all.to 22-03, conferiscono il carattere originario.

Nota 8.3: per le voci ex 2707 e 2713 le operazioni semplici di:

Pulitura;

Dissalazione

Filtraggio etc.

NON conferiscono l'origine preferenziale

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Regole di lista

I diversi tipi di regole di lista possono essere così raggruppati:

CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

REGOLE BASATE SUL VALORE

LAVORAZIONI SPECIFICHE

COMBINAZIONI DI PIU' REGOLE

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Regole di lista

Cambio di classificazione tariffaria

Es. Convenzione Paneuromediterranea

| | | | |
|----------------|---------------------------------|---|--|
| ex Capitolo 74 | Rame e lavori di rame; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. | |
|----------------|---------------------------------|---|--|

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Regole di lista

Lavorazioni specifiche

Es. Accordo UE-Giappone

| | |
|-------------|---|
| 3824.99 | |
| - Biodiesel | Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento. |

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Regole di lista

Lavorazioni specifiche

Es. Accordo UE-Corea del sud

| | | | |
|------|---|--|--|
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
|------|---|--|--|

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

«no duty drawback»

Attraverso questa regola si vuole evitare che i materiali non originari utilizzati nella produzione di beni che godono dell'origine preferenziale, possano essere non soggetti al pagamento dei dazi.

Si vuole **evitare un doppio vantaggio** a favore di un soggetto produttore che introduca materiali non originari in esenzione o sospensione da dazio ed esporti il prodotto finito nel paese destinatario con il beneficio del trattamento preferenziale.

Si applica al momento dell'esportazione dei prodotti finiti impedendo quindi che siano rimborsati i dazi pagati sulle materie prime importate, come avverrebbe con l'applicazione della regola del Duty Drawback (restituzione dei dazi).

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

La separazione contabile

La **separazione contabile** è prevista in numerosi accordi di libero scambio dell'UE, per alcuni dei quali l'autorizzazione è obbligatoria.

Se nella lavorazione o nella trasformazione di un prodotto vengono utilizzati **materiali fungibili originari e non originari**, la gestione dei materiali può essere realizzata utilizzando il metodo della separazione contabile senza tenere i diversi materiali in scorte separate.

L'accordo CETA, per es., prevede l'applicazione della separazione contabile ai materiali fungibili e anche ad alcuni prodotti fungibili. Per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine. E' necessario un adeguato sistema di gestione dell'inventario.

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Il principio di territorialità

Tale principio prevede che le varie fasi e i processi di lavorazione per la fabbricazione di un prodotto originario devono effettuarsi nel **territorio** dei paesi partner o comunque del paese beneficiario. Infatti le merci esportate qualora vengano successivamente reimportate perdono la loro preferenzialità a meno che si fornisca alle autorità doganali la **prova soddisfacente**:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Cumulo

Cumulo è un sistema che permette a 2 o più paesi di partecipare assieme alla realizzazione di prodotti che beneficiano di un trattamento preferenziale.

Nel sistema SPG il Cumulo può essere:

Bilaterale con la UE; art 53 RD

con Norvegia – Svizzera e Turchia; art 54 RD

Regionale; art 55 RD

Ampliato. art 56 RD

Bilaterale o con NO-CH-TR + regionale art 57

Cumulo Bilaterale

Prodotti finiti ottenuti con materie prime originarie di 2 Paesi;

i prodotti originari del paese A sono lavorati o trasformati con i prodotti originari del paese B come se fossero originari di quest'ultimo.



Il prodotto ottenuto è originario del paese B;

Lavorazione o trasformazione non deve essere sufficiente ma superiore alla minima.

Art. 53 RD

I paesi beneficiari **possono** utilizzare materiali di origine UE.

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'UE possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni insufficienti.

Art. 85 Reg. UE 2447/2015 RE

prova origine della UE

Prove del carattere originario dei prodotti UE:

Fino al 31.12.2017:

- a) certificato EUR.1
- b) dichiarazione su fattura:
 - qualsiasi esportatore per valore inferiore a 6.000 €
 - esportatore autorizzato UE.

Dal 01.01.2018 solo esportatori Registrati REX

- Attestazione di origine
-

Cumulo con Norvegia – Svizzera o Turchia Art. 54 RD

Consente di considerare come originari di un paese beneficiario i prodotti originari della:
Norvegia - Svizzera e Turchia

purché:

- si tratti di merci dei capitoli da 25 a 97;
- le merci siano sottoposte a lavorazioni o trasformazioni superiore alla minima.

Dal 1 gennaio 2015 la Turchia ha allineato le proprie norme di origine SPG a quelle UE.

Cumulo Regionale

Art. 55 RD

gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Tailandia, **Vietnam;**

gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

Segue

È possibile anche un **cumulo tra paesi gruppo I e gruppo III** che dev'essere autorizzato dalla Commissione, con pubblicazione sulla GUUE che contiene la data di inizio e l'elenco dei paesi partecipanti.

In entrambi i casi determino l'origine:

- applicando le regole sul cumulo, o
 - in base al valore dei materiali utilizzati
-

Cumulo Ampliato

art. 56 RD

La Commissione può concedere, previa richiesta, il Cumulo ampliato tra un **paese SPG** ed un paese con cui l'UE ha **un accordo di libero scambio**.

Condizioni.

A) i Paesi coinvolti devono impegnarsi a fornire la necessaria cooperazione amministrativa sia all'UE che nelle relazioni reciproche;

B) la richiesta deve contenere elenco dei materiali oggetto del cumulo.

Sono esclusi prodotti dei capitoli da 1 a 24.

Determinazione origine Cumulo Ampliato

Perché il prodotto possa ottenere l'origine preferenziale del paese SPG, non sono necessarie lavorazioni o trasformazioni sufficienti, ma basta che le operazioni trascendano quelle dell'art. 47.

La Commissione pubblica sulla G.U.U.E. serie C :

- la data di inizio del cumulo;
 - l'elenco dei Paesi partecipanti;
 - i materiali ammessi al cumulo.
-

Art. 57 RD

Applicazione cumulo bilaterale o cumulo con NO - CH o TR in combinazione con il cumulo regionale.

Il prodotto ottenuto è considerato originario del paese dove è stata effettuata la lavorazione o trasformazione **superiore alla minima**.

Se ciò non si realizza l'origine è del paese che ha contribuito con il più alto **valore** dei materiali utilizzati.

Valutazione della Corte dei Conti Europea

La Corte nel 2014, ha presentato una relazione sui regimi preferenziali.

In merito al sistema SPG ha evidenziato che:

- ❖ le norme di cumulo sono molto complesse e richiedono alle autorità dei paesi beneficiari un elevato grado di competenza e di padronanza;
- ❖ diverse indagini dell'OLAF hanno rivelato la mancanza di capacità amministrativa di alcuni paesi beneficiari a comprendere la complessità delle norme sul cumulo dell'SPG.

Accessori e pezzi di ricambio

Art. 50 RD:

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura - una macchina – un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo e per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Trasporto diretto

E' un' importante misura cautelare prevista dalle varie norme sull'origine preferenziale, diretta a garantire l'identità e l'integrità delle merci originarie durante il percorso dal Paese di spedizione a quello di destinazione.

Le prove documentali necessarie per dimostrare il trasporto diretto sono costituite da :

- *un contratto di trasporto unico;*
 - *un certificato di non manipolazione;*
 - *qualsiasi altro documento di prova*
-

Art. 43 RD

Assenza di manipolazione

Il Reg. 1063/2010 ha sostituito **per paesi SPG**, la regola del trasporto diretto con quella, più flessibile, di non manipolazione.

I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nella UE devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari.

Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.

Non Manipolazione

Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese/i di transito.

Il frazionamento è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità a condizione che le merci restino sotto vigilanza doganale nel paese/paesi di transito.

L'autorità doganale può sempre chiedere **prove** del rispetto di tali requisiti che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o lettere di vettura o prove basate sulla marcatura o numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci.

Prove di Origine

Paesi SPG dal 01.01.2017 iniziata adesione al sistema REX.

Possibile scegliere se aderire dal 2017 - 2018 o 2019, con eventuale proroga di 6 mesi.

Prove di origine preferenziale utilizzate dai paesi **SPG**:

➤ **FORM A e Dichiarazione su fattura** Max fino al 31.12.2020

➤ **Attestazione di Origine**

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

Prove di origine preferenziale rilasciate dai **paesi UE** dal **01.01.2018**

Attestazione di origine REX

Avviso Importatori

FORM A Max fino al 31.12.2020

Per i paesi che hanno aderito al REX dal 01.01.2017/2018
obbligo di utilizzare attestazione di origine anche per spedizioni il cui valore è
inferiore a 6.000 €.

In mancanza negato trattamento preferenziale.

GUUE n. 222 C del 26.6.2018

PAESI PTOM

Art.198 TFUE

*Gli Stati membri convengono di associare all'Unione i paesi e i territori non europei che mantengono con la **Danimarca**, la **Francia**, i **Paesi Bassi** e il **Regno Unito** delle relazioni particolari. Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.*

Prevede associazione tra UE e paesi e territori non europei che hanno relazioni particolari con:

Danimarca – Francia - Olanda – (Regno Unito)

allo scopo di:

- ❖ promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale;
- ❖ favorire gli interessi degli abitanti di tali paesi.;
- ❖ ridurre la vulnerabilità alle catastrofi.

Allegato II

art. 198 TFUE

Francia: Nuova Caledonia - Polinesia francese - Terre Australi ed Antartiche Francesi - Isole Wallis e Futuna - Mayotte - Saint Pierre e Miquelon - Aruba.

Danimarca: Groenlandia.

Regno Unito: Anguilla - Isole Cayman - Isole Falkland - Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud – Monserrat - Pitcairn - Sant'Elena e dipendenze – territori dell'Antartico britannico - Territori britannici dell'Oceano Indiano - Isole Turks e Caicos - Isole Vergini britanniche.

Olanda: Bonaire – Curaçao – Saba – Sint Eustatius - Sint Maarten.

Norme ORIGINE

Decisione sull'associazione di oltremare n. 755/2013 del 25.11.2013.

PTOM: non fanno parte del territorio UE e non soggetti alla legislazione UE.

- ✓ Prodotti interamente ottenuti;
- ✓ Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati;
- ✓ Lavorazioni insufficienti;
- ✓ Cumulo: Bilaterale (UE) - paesi APE - paesi SPG (regime Generale ed EBA) - Ampliato

Prove di origine

Da 01.01.2020 paesi PTOM aderiscono al REX

Prova di origine:

Attestazione di origine rilasciata da:

- esportatore Registrato - REX
- qualsiasi esportatore per prodotti il cui valore non supera 10.000 euro.

Art. 45 Decisione 755/2013

Esportatori UE registrati ex art. 68 Reg 2447/2015.

Validità: 12 mesi dal rilascio

Norme ORIGINE

Nuova Caledonia - Saint-Pierre e Miquelon, hanno deciso di accordare preferenze tariffarie ai prodotti UE.

Erano sorte perplessità a livello UE, essendo i PTOM beneficiari di concessione unilaterale.

La DCLPD - nota 47369 del 20.4.2015 - ha disposto il rilascio degli EUR.1 sia per il cumulo bilaterale che per i prodotti finiti ai quali i PTOM riconoscono la preferenza.

Art. 45 Decisione 755:

....alle esportazioni dalla UE verso un PTOM quando quest'ultimo concede unilateralmente un trattamento tariffario preferenziale ad un prodotto originario UE.



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

II PARTE

GLI ACCORDI



Regimi Preferenziali

Esistono regimi preferenziali derivanti da Accordi di libero scambio *ALS* conclusi dall'Unione europea con alcuni Paesi o gruppi di Paesi basati sul **principio di reciprocità**.

Le regole di origine applicabili sono contenute nei Protocolli di origine comprendenti:

- la definizione di *prodotti originari*;
 - i metodi di cooperazione amministrativa.
-

Accordo Corea del Sud

Accordo in vigore provvisoriamente dal **01.07.2011** - quasi totale abolizione dei dazi.
E' il primo accordo commerciale firmato dalla UE con un paese asiatico.

L'Accordo è **definitivamente operativo** dal **1.7.2016**.



NOVITA'

Prova di origine: **Dichiarazione su Fattura** – *Esportatore Autorizzato o qualsiasi esp. se valore entro 6000 €*

Non è richiesta la frequenza.

Esportatore Aut. si impegna a conservare tutte le prove dell'origine per **almeno cinque anni** a partire dalla data in cui è stata redatta la dichiarazione di origine.

Importo percentuale dei dazi su base annua



Accordo Canada

Accordo in vigore provvisoriamente dal **21.09.2017**.

NOVITA'

Prova di origine, *art. 18 ALS*

Dichiarazione di Origine – *Esportatore Registrato – REX*

Accordo Giappone

Accordo in vigore dal **01.02.2019**

Prova di origine: **Attestazione di Origine – REX**

Novità:

- obbligo di indicare il periodo di validità di un' attestazione che copre **più spedizioni di prodotti identici**, tutte le importazioni del prodotto devono avvenire entro il periodo indicato.

Attestazione valida al massimo per **12 mesi** e deve indicare:
data di rilascio - di inizio validità - di fine validità.

La data di rilascio non deve essere successiva alla data di inizio.

Criteri di origine

➤ **L'Attestazione di origine** deve contenere i **criteri di origine utilizzati**.

- A. per prodotti ex art. 3.2, par. 1, lett. a) prodotti interamente ottenuti;
 - B. per prodotti ex art. 3.2, par. 1, lett. b) prodotti realizzati con materiali interamente ottenuti;
 - C. per prodotti ex art. 3.2, par. 1, lett. c) trasformazione sufficiente, con le seguenti informazioni supplementari
 - 1 modifica della regola di classificazione tariffaria;
 - 2 regola del valore massimo di materiali non originari;
 - 3 regola specifica relativa al processo di produzione;
 - 4 applicazione disposizioni sezione 3 dell'appendice 3-B-1;
 - D. cumulo ex art. 3.5;
 - E tolleranze ex art. 3.6.
-

Conoscenza dell'Importatore

Art. 3.16

La preferenza può basarsi sulla **conoscenza** del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.

Conoscenza basata su informazioni contenute nella documentazione giustificativa fornita dal soggetto esportatore o dal soggetto produttore.

C.I. è prova alternativa alla Dich. Origine, non è richiesta la presentazione della stessa.

L'Autorità doganale può chiedere all'importatore tutte le informazioni attinenti l'acquisizione dell'origine ex par. 2 dell'art. 3.21,

Conservazione prova di origine

ARTICOLO 3.19

L' importatore conserva, per un minimo **di tre anni** dalla data di importazione l'attestazione di origine, o se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto ha acquisito il carattere originario.

L' esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un **minimo di quattro anni** dal rilascio l'attestazione e tutte le altre registrazioni che dimostrano il carattere originario del prodotto.

Singapore

Accordo in vigore dal **21.XI.2019**.

Prova di origine:

nella UE:

Dichiarazione di Origine, rilasciata da:

- ✓ **Esportatore Autorizzato**
- ✓ **qualsiasi esportatore** al di sotto dei 6.000 €

Non è richiesta la frequenza

Singapore:

Dichiarazione di Origine rilasciata da **esportatore Registrato – REX**

Vietnam

Accordo in vigore dal **01.08.2020**

Prove di origine nella **UE**:

Attestazione origine: *esportatore registrato* REX

qualsiasi esportatore entro 6.000 € art.15

Prove di origine **Vietnam**:

- ❖ **EUR.1**
- ❖ **Dichiarazione di origine** entro 6.000€. - no esp. Autorizzato

Vietnam anche **SPG fino al 31.12.2022**. Prove di Origine **SPG**:

- ❖ **FORM A** fino al 31.12. 2020 (proroga REX);
 - ❖ **Attestazione origine** *esportatore registrato*- **REX**;
-

Norme di origine Panneuromediterranee

Il cumulo può essere:

bilaterale i prodotti finiti sono ottenuti con materie prime originarie di due Paesi;

diagonale i prodotti finiti sono ottenuti con materie prime originarie di più di due Paesi.


CUMULO DIAGONALE

E' attuato tra più di 2 paesi partner.

Occorre che i Paesi A - B - C:

- abbiano siglato tra loro accordi in materia di origine
 - applichino le stesse regole sull'origine relativamente alla lavorazione o trasformazione dei materiali non originari.
 - negli accordi sia previsto il cumulo diagonale.
-

Applicazione Cumulo Diagonale



La Norvegia ha un accordo con Svizzera e Turchia che prevede il cumulo e contiene regole identiche in materia di origine.

Anche la CH ha un accordo con la TR contenente le stesse regole in materia di origine che applica con la NO.

La Norvegia può quindi utilizzare prodotti originari della Turchia e della Svizzera per produrre una merce che avrà origine preferenziale Norvegia.

I beni di origine TR e CH devono essere sottoposti in NO a lavorazioni oltre la soglia minima.

Accordi Pan Europei

Alla Conferenza di Barcellona del 1995 vengono poste le basi per incrementare e rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i Paesi Euro-mediterranei.

L'idea è creare un'area di pace e stabilità per favorire lo sviluppo degli scambi commerciali, attraverso la realizzazione di un'area di libero scambio entro il 2010.

Nel 1997 viene creato un **sistema paneuropeo** di cumulo diagonale tra la CE – paesi EFTA – Bulgaria – Romania - Rep. Ceca – Slovacchia – Estonia – Lettonia – Lituania – Ungheria – Polonia – Slovenia, Turchia 1999.

Nel 2002 Riunione di Toledo:

si decide di estendere tale sistema ai Paesi Mediterranei partecipanti alla Conferenza di Barcellona del 1995:

| | |
|---------|----------------------|
| Algeria | Egitto |
| Israele | Giordania |
| Libano | Autorità palestinese |
| Marocco | Siria Tunisia |



Accordi

Pan Euro Mediterranei

Nel 2003 per consentire tale allargamento è stato elaborato un nuovo modello di protocollo di origine, che sostituisse quello pan-europeo:

il **Pan Euro Mediterraneo** relativo:

- alla definizione del concetto di «prodotti originari»;
- ai metodi di cooperazione amministrativa.

Nel 2003 Isole Faeroer aderiscono a sistema PEM.



Definizione Cumulo PEM

E' un **cumulo diagonale** tra la UE e vari paesi europei e mediterranei.

Si parla di **geometria variabile** perché il C.D. è possibile solo tra paesi dell'area PEM che:

- hanno concluso Accordi di libero scambio contenenti regole di origine identiche, tra paesi di fabbricazione e destinazione finale e tra questi e tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario.
- venga pubblicata sulla G.U.U.E serie C la data entrata in vigore cumulo PEM.

Sistema del Cumulo Pan Euro Mediterraneo

Il sistema di cumulo PEM è costituito da una serie di accordi siglati tra i singoli Stati contenenti norme di origine identiche.

Sin dalla sua istituzione sono emerse difficoltà nella gestione della rete di protocolli bilaterali, accentuatesi nel tempo.

Qualsiasi modifica di un protocollo di origine esistente tra 2 paesi della zona PEM, necessita di un'identica modifica di tutti i protocolli applicabili nella zona.

Convenzione Regionale

Al fine di rendere più efficace la gestione del sistema, considerando che il numero di Paesi aderenti al cumulo PEM è destinato a crescere, la Commissione ha proposto l' utilizzo di uno strumento giuridico unico.

Nasce l'idea di una Convenzione regionale che sostituisca l'esistente rete di protocolli.

La Convenzione sostituisce i singoli protocolli di origine in vigore nei paesi della zona PEM con un unico atto giuridico.

Segue

Alla conferenza di Lisbona del 2007 si decide di:

- avviare la redazione della convenzione unica;
- includere nella zona PEM i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione:
Albania Bosnia-Erzegovina Macedonia Montenegro Serbia Kosovo.

Il testo della Convenzione è approvato a Bruxelles nel 2009.

01.01.2012 entra in vigore la Convenzione Regionale

Comitato Misto

La convenzione istituisce il **comitato misto** nel quale sono rappresentate tutte le parti contraenti.

Il comitato decide all'unanimità su:

- modifiche alla Convenzione;
- nuove adesioni.

Vengono così facilitate le procedure di modifica.

Modifiche alla Convenzione

Già nel 2012 è iniziato il processo di modifica della Convenzione per rendere le norme di origine più rispondenti alla realtà economica.

Il **comitato misto** ha predisposto nuove norme di origine più moderne e flessibili.

G.U.U.E. n. 339 L del 30.12.2019.

Le modifiche alla Convenzione Regionale entreranno in vigore **il 01.01.2021**

PROVE di Origine: **EUR. 1**

Dichiarazione di Origine (Esp. Aut. o qualsiasi espor. sotto 6.000 €)

Nella prova di origine può essere inserita la dicitura ***CUMULATION APPLIED WITH*** (*nome del/i paese/i in inglese*) se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario nella parte contraente esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine ex articolo 7.

La Convenzione non contempla il certificato EUR-MED.

Possibile ricorso al **REX** –....due o più parti contraenti possono concordare fra loro che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine (EUR 1 o dich. origine), siano sostituite da **attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati** in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione di tali parti contraenti. *Art. 17*

Condizioni per applicazione cumulo PEM

Art. 8 nuova Convenzione

Il cumulo può essere applicato a condizione che:

- a) un accordo commerciale preferenziale sia in vigore tra le parti che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte destinataria;
- b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dalla convenzione;
- c) siano stati pubblicati nella GUUE (serie C) e nei paesi contraenti, secondo le rispettive procedure, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella GUUE (serie C).

No Drawback

Divieto di restituzione o esenzione dei dazi doganali art. 16 Convenzione Regionale.

Consiste nel divieto di restituzione o esenzione dei dazi eventualmente applicati ai materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto originario, per il quale viene rilasciata una prova di origine.

L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

III Parte

III PARTE

Esportatore Autorizzato

Esportatore Registrato



Esportatore Autorizzato

Al fine di facilitare gli scambi commerciali i vari Protocolli di origine prevedono che gli esportatori possano attestare l'origine preferenziale dei prodotti mediante una dichiarazione su fattura.

Per poter compilare una dichiarazione su fattura, quando il valore dei prodotti esportati è superiore a **6.000 €** è necessario acquisire lo *status* di **Esportatore Autorizzato**.

Base giuridica

Reg. UE 2447/2015 art. 67

Protocolli d' Origine

Prassi:

Circolari: 97/D del 29.04.1999
227/D del 07.12.2000
45/D del 05.07.2002
54/D del 01.10.2004
44/D del 01.12.2006

Requisiti Esportatore Autorizzato

Requisiti per ottenere lo status di Esportatore Autorizzato

- Esportatore sia produttore che commerciante.

soggetto produttore, la contabilità di magazzino dell'azienda deve consentire l'identificazione dell'origine .

soggetto operatore commerciale, è necessario verificare in maniera approfondita i flussi commerciali abituali. Il sistema di contabilità aziendale deve avere caratteristiche tecniche tali da consentire la differenziazione tra merci di origine preferenziale e non preferenziale.

SEGUE

- Effettuare esportazioni con **cadenza regolare**.

Non è rilevante il numero o il valore.

- **L'operatore:**

- deve **conoscere le regole di origine preferenziale** applicabili ai prodotti che esporta;
 - essere in grado di **provare il carattere originario degli stessi**.
-

Impegni Esportatore Autorizzato

- Rilasciare dichiarazioni solo per merci di cui possiede prova origine al momento dell'EX.
- Assumere totale responsabilità in caso di uso improprio della dichiarazione.
- Presentare alla dogana elementi di prova ed accettare controlli in qualsiasi momento.
- Conservare per almeno 3 anni dalla data dichiarazione le prove dell'origine.

Articolo 51 CDU Conservazione di documenti ed altre informazioni

Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni ...per almeno tre anni... Quando si tratta di merci immesse in libera pratica o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo **decorre dalla fine dell'anno nel corso** del quale sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione

Istanza

- Per il rilascio dello *status* l'esportatore presenta una domanda scritta contenente l'indicazione dei Paesi per cui la richiede e i requisiti posseduti.
 - Non può essere rilasciata un'autorizzazione unica.
 - A conclusione dell'attività di accertamento, volta a verificare la sussistenza dei requisiti previsti, viene attribuito all'esportatore un numero di autorizzazione *IT/001/provincia/20* da indicare nella prova di origine.
 - Gli Uffici verificano in maniera regolare le modalità di utilizzo dell'Autorizzazione.
 - L'autorizzazione può essere revocata.
-

Previdimazione

La nota prot. 6305 del 30.05.2003 disciplina l'utilizzo dei certificati *previdimati* da parte di soggetti beneficiari di procedure di domiciliazione.

Nuovo CDU Procedura domiciliata – Luogo approvato.

L.A. procedura ordinaria di presentazione delle merci, non compatibile con la semplificazione.

Rilascio certificati Previdimati. Nota D.D. prot. 91956 del 26.07.2019.

Proroghe: **23.01.2020 – 21.04.2020 – 21.06.2020 – 21.07.2020.**

Ultima proroga al **31.10.2020** - Circolare n. 21 del 16.07.2020

Operatori Economici

Novità : *Status* anche per spedizionieri doganali e centri di assistenza doganale.

La Commissione europea, ha evidenziato che lo status di *fornitore di servizi logistici* non conferisce automaticamente lo *status di esportatore autorizzato*, ma neanche lo nega.

La D.D. evidenzia la posizione di apertura espressa in materia dalla Commissione, non potendosi ravvisare una esclusione a priori di tali soggetti, ove dovessero sussistere tutte le garanzie necessarie per poter verificare il carattere originario ed il rispetto dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Dichiarazione su fattura

Art. 120 RE *le autorità doganali dell'Unione possono autorizzare **qualsiasi esportatore** stabilito nel territorio doganale dell'Unione, ...a compilare dichiarazioni su fattura..*

La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale.

Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

La dichiarazione su fattura reca la **firma manoscritta originale dell'esportatore**.

Un esportatore autorizzato non è tenuto a firmare la dichiarazione su fattura, purché consegna alle autorità doganali un **impegno scritto** in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se recasse la sua firma manoscritta.

Decisione 1/1995 - Unione Doganale

Art. 3

Sono considerate **in libera pratica** nella Comunità o in Turchia le merci provenienti da paesi terzi per le quali sono state espletate le formalità di importazione e **sono stati pagati i dazi doganali** o gli oneri di effetto equivalente esigibili nella Comunità o in Turchia e che non hanno beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi o oneri.

Decisione 1/1995 - Unione Doganale

Art. 3

L'ammissione a tale beneficio è **subordinata** all'espletamento delle formalità **di importazione** e alla **riscossione**, nello Stato di esportazione, dei dazi doganali e degli oneri applicabili ai prodotti dei paesi terzi.

L'esenzione daziaria è concessa a **prescindere dall'origine** della merce.

Unione Doganale

Libera circolazione di merci nel territorio dell'Unione:

- ✓ Interamente ottenute nella UE o in TR o realizzate utilizzando materiali provenienti da Paesi terzi, immessi in libera pratica;
- ✓ Provenienti da Paesi terzi ed immesse in libera pratica nella UE o in TR.

Adozione tariffa doganale della UE art. 13 Dec. 1/95. La Turchia si allinea nei confronti dei paesi non UE alla tariffa doganale comune.

Utilizzo legislazione doganale comune art.12 Dec. 1/95. La TR applica misure di politica commerciale identiche a quelle UE.

A.TR. è il certificato che attesta che le merci sono in posizione di libera pratica.

Sono esclusi dall'Unione Doganale:

- ❖ **Prodotti agricoli di base;** Dec.1/98 **circ. 40/D 2004**
- ❖ **Prodotti carbo-siderurgici** *ex CECA* - GUCE L 227 del 07.09.1996.

Il loro scambio è regolato da norme sull'origine preferenziale ed è attestato attraverso il rilascio del certificato EUR.1.

Procedura di rilascio

A.TR. prova che le condizioni per la libera pratica sono soddisfatte.

Art. 7 Dec. 1/2006 l'A.TR è *vistato dalle autorità doganali al momento dell'esportazione.*

In deroga all'articolo 7 l'art.11 prevede una **procedura semplificata** per il rilascio degli A.TR. a condizione che :

*Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono **autorizzare** qualsiasi esportatore, denominato «esportatore autorizzato», che effettua **frequenti** spedizioni e che offre alle autorità competenti **tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci**, a non presentare al momento dell'esportazione 1) né le merci 2) né la richiesta di un A.TR.*

Procedura semplificata

Art. 11 com.5

Nell'autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto della dogana deve:

- a) recare l'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma, manoscritta o no, di un funzionario dell'ufficio;
- b) essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con **l'impronta di un timbro speciale** ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura **nell'allegato III**; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

Timbro Speciale

In previsione del venir meno della procedura di *previdimazione* è stato chiesto l'intervento della Direzione Dogane al fine di acquisire un'interpretazione univoca di «*timbro speciale*».

Nota prot. 126213 del 22.05.2020 D.D.

Nota prot. 151838 del 22.05.2020 D.D. alle Associazioni di categoria

Può essere utilizzata tale procedura precisando nell'autorizzazione che concerne l'Unione doganale!!

Sistema REX

Si sostituisce il ricorso a certificati di origine con un sistema di autocertificazione.

Paesi attualmente REX: SPG – Canada - PTOM - Giappone – Vietnam.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

Gli esportatori UE che effettuano esportazioni per un valore superiore ai 6.000 € verso tali paesi devono essere registrati nel sistema REX. art. 68 RE

Il numero REX è unico. Gli operatori già REX in ambito Canada SPG PTOM Giappone utilizzeranno stesso numero anche con il VIETNAM.

Art. 92 RE *L'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.*

Avviso Importatori

G.U.U.E. N. 193 C DEL 12.06.2020.

Dal 01.01.2020 NON sono più accettati quali prove di origine:

- ✓ EUR.1
- ✓ Dichiarazione su fattura.

Trattamento preferenziale solo per esportatore registrato *Rex*;

o

qualsiasi Esportatore se valore della spedizione è inferiore ai **10.000 €**

Esportatore Registrato

Qualsiasi esportatore UE può chiedere la registrazione al sistema REX.

E.R. deve conoscere le regole sull'origine preferenziale ed essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, adeguate prove sull'origine preferenziale dei prodotti che esporta.

Le autorità doganali possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità e del processo di fabbricazione dei prodotti.

L'esportatore conserva copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi per almeno **tre anni** ex art. 91 RE

Allegato 22-06 bis

Art 86 Reg. UE 2447/2015

La domanda è presentata utilizzando il modello di cui all'allegato 22-06 bis del RE.

L'ufficio competente esegue un controllo formale circa la correttezza delle informazioni contenute nella domanda ed effettua **la registrazione senza indugio** - art. 80 RE

L'Ufficio comunica all'operatore:

- ✓ il numero REX attribuito;
 - ✓ la data di decorrenza della validità.
-

Controlli

Art 108 Reg. UE 2447/2015

Obblighi delle autorità competenti relativi al controllo dell'origine successivamente alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono **controlli periodici** degli esportatori di propria iniziativa.

I controlli devono garantire **il costante adempimento degli obblighi incombenti sugli esportatori** e sono effettuati a intervalli determinati sulla base dell' **analisi del rischio**.

Art. 89 RE

L'esportatore registrato deve comunicare immediatamente all'Ufficio eventuali modifiche dei dati forniti al momento della registrazione utilizzando il modello 22-06 bis.

L'Ufficio doganale **revoca** la registrazione se l'esportatore registrato:

- ✓ ha cessato la propria attività,
- ✓ non sussistono più le condizioni ed i requisiti iniziali.
- ✓ per dolo o colpa utilizza attestazione di origine per ottenere beneficio daziario.
- ✓ non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione

L'esportatore deve essere informato della revoca.

Nuova Registrazione

L'esportatore può chiedere una nuova registrazione se dimostra che le condizioni e i requisiti venuti meno sono stati ristabiliti.

L'Ufficio non utilizza la vecchia numerazione ma ne attribuisce una nuova.

